effettuate anteriormente al 31 ottobre 1968 per la riparazione dei danni causati in Italia dalla peste suina africana durante il 1967.

2. La Repubblica italiana presenta alla Commissione, prima del 31 ottobre 1968, una o più domande di rimborso accompagnate da documenti giustificativi delle spese di cui al paragrafo 1, per la liquidazione dell'ammontare di cui allo stesso paragrafo.

Con la prima domanda di rimborso, la Repubblica italiana presenta alla Commissione una relazione sulle misure di polizia sanitaria attuate in pratica ai fini della lotta contro la peste suina africana, e sulle spese che ne risultano.

Nella relazione dovranno essere tra l'altro specificate le spese conseguenti alla macellazione dei suini ordinata dalle autorità italiane nell'ambito della lotta suddetta.

Articolo 2

1. In deroga alle disposizioni degli articoli da 11 a 22 del regolamento n. 17/64/CEE, un ammontare non eccedente 120.000 unità di conto, prelevato sulle risorse della sezione orientamento del Fondo (periodo di contabilizzazione 1966/1967), è versato alla Repubblica italiana a titolo di rimborso delle spese effettuate da questo Stato, nell'ambito del programma di ricerche in comune, per le ricerche relative ai mezzi di lotta contro la peste suina africana.

2. La Repubblica italiana e la Comunità, rappresentata dalla Commissione, stabiliscono di comune accordo, anteriormente al 1º luglio 1968, il programma di esecuzione delle ricerche di cui al paragrafo 1. Detto programma di esecuzione sarà attuato secondo le stesse modalità osservate per il programma di ricerche in comune per la lotta contro la peste suina africana.

3. Per la liquidazione dell'ammontare di cui al paragrafo 1, la Repubblica italiana presenta alla Commissione, prima del 31 ottobre 1969, una o più domande di rimborso accompagnate da documenti giustificativi delle spese effettuate per l'attuazione del programma di cui al paragrafo 2.

Articolo 3

La Commissione decide in merito al concorso del Fondo in conformità degli articoli 1 e 2 entro due mesi dalla ricezione dei dati necessari per la sua decisione.

Articolo 4

La Repubblica italiana partecipa al beneficio delle somme che rimangono disponibili per la sezione orientamento del Fondo, alle condizioni vigenti ed allo stesso titolo degli altri Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 27 marzo 1968.

Per il Consiglio
Il Presidente
E. FAURE

REGOLAMENTO (CEE) N. 350/68 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 1968

relativo al contributo finanziario della Comunità alle spese derivanti dalle inchieste sul patrimonio suinicolo effettuate dagli Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, con la direttiva del 27 marzo 1968, relativa alle inchieste da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola (1), il Consiglio ha prescritto agli Stati membri di effettuare inchieste sul loro patrimonio suinicolo ;

(1) Vedi pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che tali inchieste rispondono a necessità comunitarie ; che le spese saranno prese a carico forfettariamente dalla Comunità per i primi tre anni d'inchiesta e saranno imputate sui bilanci 1968, 1969 e 1970,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1), le spese sostenute dagli Stati membri per accertare la evoluzione del loro patrimonio suinicolo conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della direttiva del Consiglio del 27 marzo 1968, sono prese a carico dal Fondo, sezione orientamento, e imputate sui bilanci del 1968, del 1969 e del 1970 fino a concorrenza dei seguenti importi forfettari per ogni anno :

Germania	312.720 unità di conto
Belgio	37.290 unità di conto
Francia	337.950 unità di conto
Italia	468.000 unità di conto
Lussemburgo	6.750 unità di conto
Paesi Bassi	37.290 unità di conto

Articolo 2

1. Le domande di rimborso fatte dagli Stati membri debbono essere presentate alla Commissione due volte all'anno, anteriormente al 1° aprile e anteriormente al 1° ottobre e, per la prima volta, nel 1969.

2. La Commissione decide in merito alle domande dopo aver consultato il Comitato del Fondo sugli aspetti finanziari e in particolare sui mezzi finanziari disponibili.

3. Le indicazioni che le domande di rimborso degli Stati membri debbono contenere, nonché la forma in cui debbono essere presentate sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 17/64/CEE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 27 marzo 1968.

Per il Consiglio
Il Presidente
E. FAURE

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.